



Federazione Italiana  
Tributaristi

DI LUCA BONTEMPI  
E ANTONIO TIGANI SAVA

Il tributarista, noto anche come consulente tributario, è la figura professionale che opera nel settore dei tributi, in quello fiscale, amministrativo e aziendale, attraverso l'opera di redazione dei bilanci, di tenuta delle scritture contabili, delle formazioni delle dichiarazioni fiscali (redditi, Iva, Irap, Imu) con tutti gli adempimenti propedeutici e/o connessi, inclusi i rapporti per conto dei contribuenti con gli uffici della pubblica amministrazione. Nell'ultimo mese è nuovamente esplosa la polemica sulla possibilità per questi professionisti di svolgere il loro lavoro, adombrando taluni l'ipotesi che di fatto si tratti di attività illegittima perché riservata ai dottori commercialisti e agli esperti contabili. In realtà, si tratta di polemiche fuorvianti e strumentali, essendo chiaro da tempo che il tributarista opera nel massimo rispetto delle leggi vigenti. Già dal lontano 1996, la Corte co-

stituzionale sgombrò il campo da possibili dubbi circa la piena legittimità di questa professione che, ancorché in parte ricalchi l'attività svolta dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili, in realtà agisce nel pieno rispetto dell'ordinamento. E, infatti, con la sentenza n. 418 del 27 dicembre la Consulta stabiliva come nella legge istitutiva delle professioni di ragioniere e dottore commercialista non vi fosse attribuzione esclusiva di competenze. In particolare, si chiariva come, «la disposizione comporta, da un canto, la non tassatività dell'elencazione delle attività e, dall'altro, la non limitazione dell'ambito delle attribuzioni e attività in genere professionali di altre categorie di liberi professionisti». In buona sostanza, la legge istitutiva della figura del dottore commercialista e dell'esperto contabile, sebbene professione protetta, non ha individuato alcuna prestazione esclusiva. L'assunto è rimasto valido allo stesso modo anche con il dlgs 139/05 che, sostituendo i dpr 1067 e 1068 del

1953, ha disciplinato l'esercizio dell'attività di dottore commercialista ed esperto contabile, introducendo il c.d. Albo Unico. Tale ricostruzione è stata fatta propria dalla unanime giurisprudenza di legittimità e anche da quella amministrativa. Il Tar Lazio con la sentenza n. 3122/09, ha sostenuto che, «la peculiarità della fattispecie è data dal fatto che le attività tipiche svolte dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili non sono espressamente riservate loro dalla legge». Anche la Corte di cassazione si è espressa nel senso che i dottori commercialisti e i ragionieri non hanno attività riservate in via esclusiva dapprima con la sentenza n. 15530 dell'11/6/08 e, più di recente con la sentenza n. 14085 dell'11 giugno 2010. In questa pronuncia i giudici di legittimità, hanno evidenziato come «per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza, vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda

del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione (salvi gli oneri amministrativi o tributari)». Pertanto, erroneamente, la Corte d'appello ha escluso il diritto al compenso, non rientrando le attività professionali svolte dalla B (tenuta delle scritture contabili dell'impresa, redazione dei modelli Iva o per la dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini dell'Irap o ai fini dell'Ici, presentazione di domande presso la Cciaa) in quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione. Sotto il profilo dell'esercizio abusivo della professione, dirimente si è posto l'intervento delle Sezioni unite penali della Cassazione, con la sentenza n. 11545/2012, con la quale viene disposto che: le materie che la legge attribuisce ai dottori commercialisti e agli esperti contabili non sono riservate loro in via esclusiva, ma sono semplicemente individuate come di competenza specifica; i consulenti tributari possono dunque legittimamente svolgere la professio-

ne in maniera continuativa, organizzata e remunerata; i tributaristi debbono sempre evidenziare che operano in forza di titoli diversi dall'abilitazione professionale, anche per esperienza personale comunque acquisita. Per ravvisarsi il reato di esercizio abusivo della professione occorre quindi che venga posta in essere un altro tipo di condotta; e cioè che l'attività incriminabile debba configurare una realtà complessivamente capace di confondere il cliente/consumatore e quindi convincerlo che l'interlocutore sia iscritto all'albo, quanto abbiamo detto che la verità è altra. Per ovviare quindi alla fattispecie criminosa, è sufficiente che il tributarista espliciti in modo chiaro e netto la sua qualifica professionale, come per altro imposto dall'art. 1, comma 3, della legge 4/13: tale previsione normativa impone al «non abilitato» di presentarsi all'esterno con la dicitura «Tributarista ex lege 4/13», eliminando così ogni possibile sovrapposizione con il professionista ordinista.

## FEDERAZIONE ITALIANA TRIBUTARISTI

Per informazioni e prenotazioni: [www.ancot.it](http://www.ancot.it) - [ancot@ancot.it](mailto:ancot@ancot.it) - Tel. 0735.568320 (int. 4)

Dott. Nino Franchina 380.7871422

in collaborazione con



Con il Patrocinio

Con il Patrocinio della  
CAMERA DEI DEPUTATI



### Meeting delle Professioni

Palazzo della cultura di Catania  
7 e 8 Ottobre 2016

#### Programma

- 6 Ottobre** Assemblee nazionali ANCIT, LAIT e A.N.CO.T poi riunione unitaria
- 7 Ottobre** Proposta di riforma della gestione speciale INPS dei lavoratori autonomi. Interverranno politici ed esperti di previdenza.
- 8 Ottobre** Fisco e Jobs Act del lavoro autonomo. Interverranno responsabili economici di Rete Imprese Italia e membri del Comitato Scientifico Fondazione "Dino Agostini"



I partecipanti riceveranno i crediti previsti per la Formazione Tributaria Permanente.

### Regione Lombardia punta su Linea intraprendo

La regione Lombardia, per la prima volta in Italia, ha emesso un bando, denominato Linea intraprendo, per i finanziamenti anche a fondo perduto, dove compare esplicitamente il riferimento, tra i beneficiari, al professionista legge 4/2013 iscritto a un'associazione professionale presente nell'elenco del Mise. «È il primo esplicito riferimento normativo alla legge 4/2013», ricorda il presidente dell'Ancot, Arvedo Marinelli, «una pietra miliare per le professioni non regolamentate ma soprattutto riconosce la grande valenza dell'attestato di qualità che le associazioni rilasciano solo a coloro che adempiono in particolare all'obbligo formativo, per il quale le associazioni si sono fortemente battute come sinonimo di qualità e garanzia per l'utente». Il nuovo bando della direzione generale sviluppo economico della Linea intraprendo è dedicato alle start-up. La misura favorisce e stimola l'imprenditorialità lombarda, mediante l'avvio e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e di autoimpiego. Con decreto n. 6372 del 5 luglio 2016, pubblicato in data odierna sul *Burl* n. 27 serie ordinaria, è reso disponibile il bando, che viene attuato tramite procedimento valutativo a sportello in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e che rimarrà aperto, sino ad esaurimento delle risorse. La dotazione finanziaria del bando, assicurata da fondi europei, statali e regionali, ammonta a € 15.000.000,00 ed è destinata, tra gli altri, anche ai liberi professionisti in forma singola che abbiano avviato la propria attività professionale da non più di 24 mesi; aspiranti liberi professionisti in forma singola. In sintesi, il bando prevede un intervento finanziario richiedibile (combinazione fra finanziamento agevolato a tasso 0 e contributo a fondo perduto): da un minimo di € 25.000,00 fino a un massimo di € 65.000,00; intensità di aiuto: variabile dal 60% al 65% del costo totale del progetto ammissibile; costo minimo del progetto: uguale o superiore ad € 41.700,00 mentre il termine di realizzazione dei progetti: 18 mesi dalla data del decreto di concessione dell'intervento finanziario.

Pagina a cura  
DELL'UFFICIO STAMPA  
DELLA FEDERAZIONE  
ITALIANA TRIBUTARISTI

Vittorio Bellagamba